

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 5754] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione un impianto eolico, denominato "Trapani 2", costituito da 16 aerogeneratori e dalle opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 96 MW, Comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Castelvetro (TP) e Santa Ninfa (TP).

Proponente: Enel Green Power Solar Energy S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Handwritten signature

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,



convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che, con istanza prot. ENEL-ESS-308 del 18/12/2020, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 38183 del 31/12/2020, la Società proponente Enel Green Power Solar Energy ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato “TRAPANI 2” costituito da 16 aerogeneratori e opere connesse ubicato nei comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Castelvetrano (TP) e Santa Ninfa (TP) per una potenza pari a 96 MW, l'energia prodotta dagli aerogeneratori, attraverso il sistema di cavidotti interrati in media tensione a 33kV, è convogliata ad una sottostazione di trasformazione 220/33 kV in progetto per l'innalzamento da media ad alta tensione, la sottostazione di trasformazione è collegata tramite cavidotto in alta tensione a 220Kv in progetto alla stazione di smistamento RTN denominata “Partanna 3”, il cavidotto attraversa i comuni di Mazara del Vallo (TP) Castelvetrano (TP) e Santa Ninfa(TP) ;

CONSIDERATO che, con nota prot. 30197 del 23/03/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 9682 del 23/03/2021, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 10291 del 29/03/2021, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

X
GAP

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 69186 del 25/06/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 21889 del 28/06/2021, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE a seguito della attività di analisi della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmetteva la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla CTVA inerente al procedimento in argomento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9684 del 06/07/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 23289 del 07/07/2021 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Trapani comunicava quanto segue:

« In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura del 29.03.2021, prot. n. 10291, relativa all'oggetto; **VISTA** la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'articolata ubicazione dell'impianto in argomento, costituito da 16 aerogeneratori della potenza complessiva di 96 MW, alti al mozzo m 115,00 con raggio del rotore di m 85,00, per un totale in altezza fino a m 200,00;

VISTO il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12, 2016 e pubblicato nell'anno 2017 agli Albi Pretori dei Comuni interessati; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicati agli Albi Pretori degli stessi Comuni sempre nel 2017;

VISTI gli artt. 10, 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio del 02.07.2021, che evidenzia che un numero significativo di aerogeneratori con relative opere risulta prossimo a siti d'interesse archeologico. In considerazione delle rilevanti dimensioni dell'area d'intervento superiore a circa kmq 20 e della Relazione Archeologica GRE_EEC_R_26_IT_W_13824_00_018_00 - VIArch, presente negli elaborati consultati, si rappresenta in particolare che: nelle vicinanze, nel lato Ovest del parco eolico in argomento, sono presenti le zone d'interesse archeologico di Baglio Peronello, Casa Cantoniera Chelbi, Contrada Sinubio, Baglio Cozzo Grande (insediamenti romani fino al medioevo, nn. 87, 100, 99, 80); nelle immediate vicinanze, sempre ad Ovest, si riscontrano gli insediamenti di Contrada Mirabile, Baglio Catalano (siti romani fino al medioevo, nn. 66, 69-70), Contrada Inchiapparo (sito preistorico n. 31), Casale Nuovo (insediamenti di epoca romana fino al medioevo, nn. 20-21), Torre Busala (insediamento ellenistico-romano, n. 73) come indicato nella Carta Archeologica del PP succitato. Si rileva, altresì, che i siti archeologici di grande rilevanza culturale quali, ad esempio, Roccazzo, Montagna della Meta, Roccazzello, S. Cusumano, Timpa Russa, Roccolino Soprano/Grimesi - Mazara del Vallo (siti nn. 2, 113, 116, 114/115, 120, 112) per lo più, di valenza preistorica, si trovano nelle vicinanze della parte meridionale dello stesso parco. Inoltre, la porzione meridionale del territorio, a Sud degli aerogeneratori 9 e 12, è fittamente costellata da siti soprattutto preistorici, conosciuti anche attraverso studi editi, quali: Guletta (n.10), Gattolo (nn. 40-41), Castedduzzo (nn. 18-19), Ciantrato (n. 124).

Tali coinvolgimenti rilevanti emergono anche dalla VIArch che attribuisce valori alti, medio alti, medi, bassi a seconda delle distanze dagli insediamenti storico-archeologici e degli interventi che verrebbero posti in essere a livello progettuale. Si tratta di interventi altamente massicci che stravolgerebbero queste parti del territorio già in sottile equilibrio per diversi fattori ambientali.

VISTO il parere della Sezione per i Beni Archeologici/U.O. 4 di questa Soprintendenza, prot. n. 9671/4 del 06.07.2021: "RITENUTO altamente rischioso intraprendere i lavori previsti nelle aree individuate nelle schede UR con impatti da medio ad alto, questa Sezione per i Beni Archeologici, per quanto strettamente di competenza, rilascia parere negativo, ai sensi dell'art. 28 del citato Codice, all'esecuzione dei pali denominati G.01, G.02, G.03, G.11 e G.15 al fine di scongiurare il danneggiamento di beni culturali presenti nel sottosuolo".

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano inserite in un multiforme paesaggio agrario di tipo tradizionale, ricco anche di architetture produttive -Beni Isolati-, comunque non gravato da vincoli paesaggistici;

CONSIDERATO che occorre valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.09.2010, nell'area contermina a quella di progetto pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori,

comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, comunica che le aree interessate dall'impianto non risultano, allo stato attuale, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

tuttavia, si evidenzia che:

- a) l'intervento in argomento interessa una vasta area, superiore a circa kmq 20, dislocata a Sud della Fiumara Agezio, Pellegrino, Canale delle Guarine, ad Ovest del Torrente Iudeo, tra il Torrente Iudeo citato e il Torrente Bucari e a Sud di quest'ultimo, ove sono presenti specifici caratteri agrari tradizionali ed architetture produttive spesso con abbeveratoi, tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., poste a diverse distanze dalla estesa ed articolata area di progetto, ma comunque interessate dalla visibilità delle torri eoliche di altezza molto rilevante, ad esempio, Bagli Iudeo, Iudeo Maggiore, Calamita Nova, Cuttaia, e Case di Giammitro (nn. 121, 302, 60, 63, 304_03 della tav. 8_6 del succitato PP).
- b) il suddetto impianto dista km 1,0 ca. (Torre 12, 13, 14, 15) dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e 7,00 km ca. (G.06, 07,08) dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni demaniali. Pertanto, ai fini della valutazione di competenza, si richiede elaborazione del rendering fotorealistico ante e post operam dai Beni demaniali summenzionati.
- c) l'impianto di cui alle torri eoliche G.01, G.11, G.09, risulta molto prossimo ed in aderenza con l'area di Livello di Tutela 2 - Paesaggio locale 6, art. 26 "Sciare".
- d) sia tratti di viabilità funzionali all'articolato progetto che di cavidotti MT, attraversano parti del Torrente Iudeo, del Torrente Bucari, della diramazione del Torrente Gazzera, del Fiume Delia/Fosso del Lupo, con le relative fasce di rispetto.

Tali percorsi fluviali sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c. Si rappresenta, altresì, che tale area risulta già interessata corposamente dalla realizzazione di parchi eolici e fotovoltaici di altre Società, dislocati anche a settentrione e a meridione della suddetta zona esaminata, e quest'Ufficio nutre non poche perplessità e preoccupazioni per le problematiche relative all'affollamento di tali impianti nei medesimi luoghi (MATTM, presentazioni di osservazioni specie ai numeri d'ingresso 49286, 49597, 54515, 54909, 55720, 55837, 56301); pertanto, occorre integrare le elaborazioni trasmesse con un layout a scala adeguata ove siano rappresentati tutti gli impianti esistenti o in progetto nelle aree contermini al previsto impianto per potere valutare eventuali effetti cumulativi ai fini paesaggistici.

Per quanto sopra, questa Soprintendenza si riserva di esprimere il parere definitivo a completamento della documentazione richiesta, ovvero:

- 1) rendering fotorealistico ante e post operam dai Beni demaniali summenzionati;
- 2) layout a scala adeguata ove siano rappresentati tutti gli impianti esistenti o in progetto nelle aree contermini al parco in questione..»;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 23469 del 08/07/2021 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali del MiTE e alla società proponente una richiesta di integrazioni, ricomprendendo anche le richieste trasmesse con la sopracitata nota dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, concernente aspetti paesaggistici e archeologici volta a chiarire alcune criticità tra le quali:

«[...] Analisi degli impatti cumulativi potenzialmente indotti dall'impianto in progetto, nell'Area Vasta di Indagine, in cui, conformemente alle indicazioni delle Linee Guida Nazionali, siano:

- 1) rappresentati cartograficamente tutti gli altri impianti eolici esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione;
- 2) prodotti fotoinserti con una rappresentazione dello stato dei luoghi post operam effettuata a partire da punti di vista più ravvicinati agli aerogeneratori e in cui, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, siano visibili anche gli impianti eolici di altre società.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Tali elementi non risultano infatti desumibili dalla carta prodotta della "intervisibilità cumulata";

- *Fotosimulazioni da e verso i nuovi aerogeneratori e opere connesse, volte a restituire realisticamente e nel complesso le interferenze prodotte (attualmente non leggibili nelle simulazioni presenti nella relazione paesaggistica, dove sono rappresentati i singoli aerogeneratori), con particolare riferimento:*
 - *ai beni culturali (in particolare per i siti archeologici citati dalla Soprintendenza) e demaniali (v. siti di Roccazzo e Mokarta) e ai centri abitati, almeno per i beni culturali e archeologici e centri abitati più significativi che si trovino all'interno dell'area vasta. Gli elaborati infatti dovrebbero comprendere documentazione fotografica dell'interferenza tra le nuove strutture e i centri abitati e beni culturali riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;*
 - *ai beni isolati catalogati dal Piano paesaggistico presenti nell'area vasta, (per i quali si richiede anche una adeguata rappresentazione cartografica, ai fini di una verifica dell'interferenza), in particolare per quelli in più diretto rapporto di intervisibilità con l'impianto previsto o quelli di più significativo valore, citati dalla Soprintendenza (Bagli Iudeo, Iudeo Maggiore, Calamita Nova, Cuttaia, e Case di Giammitro). La sola citazione di alcuni dei beni contenuta a pag. 38 della relazione paesaggistica non consente infatti di valutare le interferenze con l'impianto;*
 - *alle aree contermini all'impianto sottoposte a vincolo paesaggistico, e in particolare: tratti di attraversamento dei cavidotti e della viabilità delle aree tutelate ex art. 142 c.1 lett. c: Torrente Iudeo, Torrente Bucari, Torrente Gazzera, Fiume Delia/Fosso del Lupo. Per le interferenze con le aree tutelate paesaggisticamente si richiedono anche stralci cartografici a scala più ravvicinata, comprensivi di viabilità e piazzole correttamente dimensionate.*
 - *a siti specifici scelti a campione tra i più significativi con simulazioni, oltre che degli aerogeneratori, anche della nuova viabilità e del rapporto con la preesistente, che consentano di valutare le trasformazioni paesaggistiche indotte dalla realizzazione di nuove strade di accesso al sito e delle piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto.»;*

CONSIDERATO che, con nota n. 84128 del 30/07/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 26318 del 30/07/2021, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE comunicava l'accoglimento della proroga dei termini di consegna, precedentemente presentata dalla società con nota prot. ENEL-ESS-370 del 19.07.2021 ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 152/2006, stabilendo la data del 23/09/2021 per la trasmissione della documentazione integrativa comprensiva anche delle richieste del Ministero della Cultura trasmesse con la suddetta nota prot. n. 23469 del 08/07/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. ENEL-ESSE n. 466 del 17/09/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 31888 del 24/09/2021, la società Enel Green Power comunicava la trasmissione dei documenti integrativi, comprensivi delle integrazioni richieste dal Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che, con nota prot. 123673 del 11/11/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 37965 del 12/11/2021, la DG valutazioni ambientali del MiTE comunicava la pubblicazione della documentazione integrativa, trasmessa dalla società Enel Green Power, sul portale delle valutazioni ambientali VIA-VAS unitamente al nuovo avviso al pubblico;

VALUTATO che la documentazione trasmessa in risposta alla richiesta integrazioni, formulata con nota prot. 23469 del 08/07/2021 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti, comprendente anche le richieste della Soprintendenza di Trapani, non si può ritenere esaustiva, in particolare con riferimento alla



richiesta di produzione di “rendering fotorealistico ante e post operam dai Beni demaniali aree archeologiche di Roccazzo e Mokarta”;

PRESO ATTO che, in risposta alla richiesta avanzata dalla CTVA: “11. CAMPI ELETTROMAGNETICI ▪ La documentazione fornita dovrà essere corredata di cartografie in scala adeguata riportanti i tracciati delle linee elettriche (cavidotti di progetto e linee già esistenti), la localizzazione della stazione di trasformazione MT/AT e SST di collegamento alla RTN [...]”, nell’ambito della documentazione integrativa sono stati prodotti dalla società proponente elaborati relativi a un elettrodotto aereo a 220 KV per il collegamento della Stazione “Partanna 3” alla stazione RTN esistente “Partanna” localizzata circa 8km a SUD-EST rispetto all’impianto eolico in progetto, sebbene con la precisazione che il progetto dell’elettrodotto è stato sviluppato da altra società proponente e “risulta pertanto escluso dal presente progetto” (pag.4 GRE.EEC.R.26.IT.W.13824.00.016.01 - Relazione Paesaggistica);

CONSIDERATO che, con nota prot. 6208 del 28/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 43899 del 29/12/2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS del MiTE trasmetteva la convocazione di sopralluogo stabilito in data 11 Gennaio 2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11112 del 22/03/2022, la Direzione Generale ABAP ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni complessive sul progetto, alla luce anche delle integrazioni prodotte dalla società proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8803 del 21/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 24173 del 27/06/2022, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Trapani comunicava quanto segue:

«In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura del 22.03.2022, prot. n. 11112, relativa all'oggetto (Ns prot. n. 4828 del 24.03.2022);

***VISTA** la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'articolata ubicazione dell'impianto in argomento, costituito da 16 aerogeneratori della potenza complessiva di 96 MW, alti al mozzo m 115,00 con raggio del rotore di m 85,00, per un totale in altezza fino a m 200,00, e relative le integrazioni;*

***VISTO** il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*

***VISTO** il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato nell'anno 2017 agli Albi Pretori dei Comuni interessati; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicati agli Albi Pretori degli stessi Comuni sempre nel 2017;*

***VISTI** gli arti. 10, 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;*

***VISTA** la comunicazione di questa Soprintendenza sull'impianto, prot. n. 9684 del 06.07.2021 che evidenziava: - in considerazione delle rilevanti dimensioni dell'area d'intervento superiore a circa kmq 20 e della Relazione Archeologica GRE EEC R 26 IT W 13824 00 018_00 - VI Arch, presente negli elaborati consultati, si rappresenta in particolare che: nelle vicinanze, nel lato Ovest del parco eolico in argomento, sono presenti le zone d'interesse archeologico di Baglio Peronello, Casa Cantoniera Chelbi, Contrada Sinubio, Baglio Cozzo Grande (insediamenti romani fino al medioevo, nn. 87, 100, 99, 80); nelle immediate vicinanze, sempre ad Ovest, si riscontrano gli insediamenti di Contrada Mirabile, Baglio Catalano (siti romani fino al medioevo, nn. 66, 69-70), Contrada Inchiapparo (sito preistorico n. 31), Casale Nuovo (insediamenti di epoca romana fino al medioevo, nn. 20-21), Torre Busala (insediamento ellenistico-romano, n. 73) come indicato nella Carta Archeologica del PP succitato. Si rileva, altresì, che i siti archeologici di grande rilevanza culturale quali, ad esempio, Roccazzo, Montagna della Meta, Roccazzello, S. Cusumano, Timpa Russa, Roccolino Soprano/Grimesi - Mazara del Vallo (siti un. 2, 113, 116, 114/115, 120, 112) per lo più, di valenza preistorica, si trovano nelle vicinanze della parte meridionale dello stesso parco. Inoltre, la porzione meridionale del territorio, a Sud degli aerogeneratori 9 e 12, è fittamente*

Handwritten signature/initials

costellata da siti soprattutto preistorici, conosciuti anche attraverso studi editi, quali.. Guletta (n.10), Gattolo (nn. 40-41), Castedduzzo (nn. 18-19), Ciantrato (n. 124).

Tali coinvolgimenti rilevanti emergono anche dalla VJArch che attribuisce valori alti, medio alti, medi, bassi a seconda delle distanze dagli insediamenti storico-archeologici e degli interventi che verrebbero posti in essere a livello progettuale. Si tratta di interventi altamente massicci che stravolgerebbero queste parti del territorio già in sottile equilibrio per diversi fattori ambientali.

VISTO il parere della Sezione per i Beni Archeologici/U.O. 4 di questa Soprintendenza, prot. n. 9671/4 del 06.07.2021: "RITENUTO altamente rischioso intraprendere i lavori previsti nelle aree individuate nelle schede UR con impatti da medio ad alto, questa Sezione per i Beni Archeologici, per quanto strettamente di competenza, rilascia parere negativo, ai sensi dell'art. 28 del citato Codice, all'esecuzione dei pali denominati G.01, G.02, G.03, G.11 e G.15 al fine di scongiurare il danneggiamento di beni culturali presenti nel sottosuolo".

- a) L'intervento in argomento interessa una vasta area, superiore a circa kmq 20, dislocata a Sud della Fiumara Agezio, Pellegrino, Canale delle Guarine, ad Ovest del Torrente Iudeo, tra il Torrente Iudeo citato e il Torrente Bucari e a Sud di quest'ultimo, ove sono presenti specifici caratteri agrari tradizionali ed architetture produttive spesso con abbeveratoi, tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., poste a diverse distanze dalla estesa ed articolata area di progetto, ma comunque interessate dalla visibilità delle torri eoliche di altezza molto rilevante, ad esempio, Bagli Iudeo, Iudeo Maggiore, Calamita Nova, Cuttaia, e Case di Giammitro (nn. 121, 302, 60, 63, 304 03 della tav. 86 del succitato PP).
- b) il suddetto impianto dista km 1,0 ca. (Torre 12, 13, 14, 15) dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e 7,00 km ca. (G.06, 07, 08) dall'insediamento preistorico di Mokarta (Saloni), ambedue Beni demaniali;
- c) l'impianto di cui alle torri coliche G.01, G.11, G.09, risulta molto prossimo ed in aderenza con l'area di Livello di Tutela 2 — Paesaggio locale 6, art. 26 "Sciare".
- d) sia tratti di viabilità funzionali all'articolato progetto che di cavidotti MT attraversano parti del Torrente Iudeo del Torrente Bucari, della diramazione del Torrente Gazzera, del Fiume Delia/Fosso del Lupo, con le relative fasce di rispetto. Tali percorsi fluviali sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c.

CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati pervenuti, le aree d'intervento risultano inserite in un multiforme paesaggio agrario di tipo tradizionale, comunque non gravato da vincoli paesaggistici ma ricco di architetture produttive -Beni Isolati e Storico Culturali- quali, uno fra tutti, l'area archeologica demaniale di Roccazzo;

CONSIDERATO che occorre valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.09.2010, nell'area contermina a quella di progetto pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici;

ATTESO che le turbine da collocare occuperebbero un'area prossima a Nuclei e Centri abitati quali ad esempio: Marsala, Borgata Costiera, Borgo Fazio; ai siti d'interesse archeologici sopra menzionati; alle aree con Livello di Tutela 2 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 del PP degli Ambiti 2 e 3.

ESAMINATI la Tavola GRE EEC D 26 IT W 13824 00 126 00 interferenze con beni culturali nonché gli ulteriori elaborati riguardanti i Beni Paesaggistici;

ESAMINATA la Tavola GRE EEC D 26 1T W 13824 00 127 00 layout d'impianto e impianti eolici esistenti_ autorizzati_ e_ in_ autorizzazione ove sono individuati tutti gli aerogeneratori di altre Ditte ed anche della stessa, questa Soprintendenza ravvisa che la medesima area risulta già interessata, con corposo e consistente affollamento, dalla realizzazione di parchi eolici di altre Società esistenti, approvati e di previsione che, congiuntamente alle 16 turbine eoliche del presente impianto, determinerebbero un effetto cumulo paesaggistico di rilevante impatto.

Per quanto sopra, valutato altresì l'impatto paesaggistico determinato dalla prossimità del previsto impianto, nel suo complesso, sui Beni e Centri abitati sopra citati, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004, esprime una valutazione negativa al progetto de quo, evidenziando la necessità di una rimodulazione del progetto che contempli una significativa diminuzione delle macchine eoliche, tenendo in debito conto:



- la vicinanza degli ulteriori impianti;
 - la prossimità all'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004;
 - la vicinanza ai Beni Storici/Isolati, ai Nuclei e Centri Storici, ai siti d'interesse archeologico, sopra elencati.
- Pertanto, si resta in attesa della rielaborazione in diminuzione del progetto in argomento.»;




Figura 1 – Stralcio da elaborato di progetto tavola interferenze con beni culturali

CONSIDERATO che, a seguito di richiesta da parte della società proponente, in data 12 luglio 2022 si è svolta, in modalità telematica, una riunione tra i rappresentanti della Enel Green Power, la Soprintendenza di Trapani e la Soprintendenza speciale per il PNRR, al fine di approfondire le criticità rilevate dalla Soprintendenza territorialmente competente e definire i criteri per la rielaborazione del progetto richiesta con la sopra citata nota;

CONSIDERATO che, con nota prot. ENEL-ESS 235 del 19/07/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot.n. 1722 del 20/07/2022, la società comunicava che avrebbe proceduto ad una rimodulazione del progetto secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza BB.AA.CC. di Trapani con nota prot. n. 8803 del 21/06/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. ENEL-ESS 374 del 28/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot.n. 5196 del 02/11/2022, la società comunicava l'invio del nuovo layout ridotto facendo seguito alla nota prot. ENEL-ESS 235 del 19/07/2022, allegando cartografia atta ad illustrare la nuova configurazione di progetto;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5762 del 17/11/2022, la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative alla trasmissione del progetto con il nuovo layout;




Figura 2 – Elaborato di progetto “Revisione layout su CTR”

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 23209 del 17/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot.n. 2285 del 17/02/2023, la Direzione Generale valutazioni Ambientali del MASE ha chiesto alla Commissione Tecnica, alla luce delle integrazioni presentate dalla Società, di voler esprimere una conferma del parere già reso con nota prot. n. 263 del 20/05/2022 od un eventuale parere integrativo;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 45682 del 27/03/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot. n. 4541 in pari data, la Direzione Generale valutazioni Ambientali del MASE trasmetteva il parere con condizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 263 del 20/05/2022, nel quale è prevista (condizione n. 1) l’esclusione degli aerogeneratori G01 - G06 - G11, l’aggiornamento del tracciato delle opere connesse e la possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori “per i quali dovesse essere comprovata l’interferenza con altri impianti in precedenza autorizzati”, ed il parere integrativo della stessa n. 417 del 27/02/2023, nel quale confermava integralmente il precedente (n. 263 del 20/05/2022) per come subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo nello stesso contenute;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4682 del 29/03/2023, la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha sollecitato alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana la trasmissione delle valutazioni di competenza relative alla nuova configurazione progettuale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6899 del 09/06/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot. n. 11754 del 21/06/2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani comunicava quanto segue:

«[...]

VISTA la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'articolata ubicazione dell'impianto in argomento, costituito oggi da 12 aerogeneratori, alti al mozzo m 115,00 con raggio del rotore di m 85,00, per un totale in altezza fino a m 200,00, con le relative le integrazioni;
VISTO il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
VISTO il PP dell'ambito 2-3. adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato nell'anno 2017 agli Albi Pretori dei Comuni interessati; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicati agli Albi Pretori degli stessi Comuni sempre nel 2017;

VISTI gli artt. 10, 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTA la comunicazione di questa Soprintendenza sull'impianto, prot. n. 9684 del 06.07.2021 che evidenziava: [...]

CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati pervenuti, benché le turbine sono state diminuite da 16 a 12 come da Tavola /ayout_ridotto_Trapani_2 GRE-EEC-D-73_ IT-W-13824-00-XXX-00, le aree d'intervento restano inserite nell'articolato paesaggio di tipo agrario-tradizionale che connota i territori comunali interessati, ricco di Beni Isolati/Nuclei storici come già rappresentato, comunque non gravato da vincoli paesaggistici ma prossimo ad aree vincolate, nonché interessato dagli effetti cumulativi, anche potenziali, derivanti dalla compresenza di più impianti di energia alternativa, che non vengono complessivamente rilevati dall'elaborato prodotto dalla Ditta, il quale non è più attuale e non riporta gli Impianti fotovoltaici presenti nei luoghi d'interesse – Tavola GRE_EEC_D_26_IT_W_13824_00_127_00;

ESAMINATO il nuovo progetto che ha una riduzione non significativa- quattro - dal numero complessivo delle turbine, rimanendo notevolmente problematiche le collocazioni delle macchine nelle zone sud-occidentali per la vicinanza ad aree tutelate, ad ulteriori impianti, ad aree archeologiche;

per quanto sopra, valutato altresì l'impatto paesaggistico determinato dalla prossimità del previsto impianto, nel suo complesso, sui Beni sopra citati, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs.42/2004, esprime una valutazione negativa al progetto de quo, evidenziando la necessità di una significativa diminuzione delle macchine eoliche come richiesto con la nota prot. n. 8803.»;

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, di cui al prot. int. SS PNRR n. 16293 del 02/08/2023 in cui, esaminata la documentazione di progetto, concordando con i pareri e le prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente, si specifica quanto segue:

«Premesso che le suddette valutazioni si riferiscono alla rimodulazione del progetto, già corredato di Documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, con una riduzione del numero di aerogeneratori da 16 a 12, si prende atto delle criticità in ordine agli aspetti archeologici e paesaggistici segnalate dalla Soprintendenza, che, oltre a rilevare la decurtazione non significativa degli elementi, evidenzia come la loro collocazione permanga altamente problematica per la vicinanza ad aree tutelate, ad ulteriori impianti e ad aree archeologiche

Ciò richiamato, questo Servizio concorda con la Soprintendenza nel ritenere che gli interventi in oggetto, così come formulati, non siano compatibili con la tutela e la conservazione dei valori culturali e paesaggistici dell'area interessata.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura.»;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute e pubblicate sul sito delle Direzione Generale valutazioni Ambientali del MASE, tra le quali quelle pervenute dai seguenti soggetti:

- ALTURA – Associazione per la tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti, Società Eolica uno S.r.l., Eolica due S.r.l., Libeccio S.r.l., VGE01 S.r.l., Edison rinnovabili S.p.a., i quali rappresentano



interferenze con le turbine del progetto in argomento denominato "Trapani 2" per l'eccessiva vicinanza e concentrazione nell'area in esame di impianti di tipo eolico ed agrovoltaico;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico e relative opere connesse nei comuni di Mazara del Vallo (TP), Marsala (TP), Castelvetro (TP) e Santa Ninfa (TP), comprendenti l'installazione di nuovi aerogeneratori, la posa dei cavidotti in media tensione e la connessione a una sottostazione di trasformazione 220/33 kV per l'innalzamento da media ad alta tensione. Si prevede che la sottostazione di trasformazione venga collegata tramite cavidotto interrato alla stazione di smistamento RTN "Partanna 3" attraversando i comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro e Santa Ninfa, le opere di connessione inoltre prevedono l'inserimento della nuova SE RTN "Partanna 3" sulla linea "Fulgatore Partanna" tramite la realizzazione di un nuovo elettrodotto aereo in alta tensione; L'intervento di costruzione dell'impianto eolico prevede l'installazione di 16 nuovi aerogeneratori, ridimensionati a 12 con la presentazione del nuovo layout (GRE-EEC- D-73 IT-W-13824 -00-XXX-00 Tavola layout ridotto Trapani 2), di ultima generazione, con dimensione del diametro fino a 170 m, altezza massima fino a 200 metri e potenza massima pari a 6,0 MW ciascuno. Al fine di garantire l'accesso alle aree destinate alle turbine, è prevista la realizzazione di nuove piazzole per il montaggio degli aerogeneratori e la progettazione di nuovi tratti di viabilità interna, con adeguamento della viabilità esistente;

CONSIDERATO che, sebbene l'elettrodotto aereo di connessione alla RTN presente nella documentazione di progetto integrativa, unitamente agli interventi di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture e della nuova stazione elettrica Partanna 3, sia stato escluso dalla documentazione originariamente allegata all'istanza perché parte di un progetto presentato da altro proponente, gli impatti delle opere di connessione vanno considerati nella valutazione perché parte integrante per il funzionamento complessivo dell'impianto;




Figura 3 – Progetto dell'impianto eolico e carta dei beni paesaggistici




Figura 4 – Collegamento con elettrodotto aereo e carta dei beni paesaggistici

CONSIDERATO che l'ambito in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è caratterizzato da basse e ondulate colline argillose, interrotte da rilievi montuosi calcarei o da formazioni gessose che nella parte meridionale, si affacciano sul mare Tirreno e scendono verso la laguna dello Stagnone e il mare d'Africa formando differenti paesaggi: il golfo di Castellammare, i rilievi di Segesta e Salemi, la valle del Belice. Il territorio di Segesta e di Salemi è quello più interno e più montuoso, prolungamento dei rilievi calcarei della penisola di S. Vito, domina le colline argillose circostanti, che digradano verso il mare. Da questi rilievi si diramano radialmente i principali corsi d'acqua (Birgi, Mazaro, Delia) mentre Salemi domina un vasto territorio agricolo completamente disabitato, ma coltivato, che si pone tra l'arco dei centri urbani costieri e la corona dei centri collinari (Calatafimi, Vita, Salemi). Il paesaggio vegetale antropico modellato dall'agricoltura è largamente prevalente ed è caratterizzato dalle colture legnose (vigneto nell'area settentrionale, oliveto nel territorio compreso fra Castelvetrano e la costa) dai mosaici colturali di piantagioni legnose in prossimità dei centri abitati. L'agrumeto compare raramente, concentrato soprattutto nei "giardini" ottenuti dalla frantumazione dello strato di roccia superficiale delle "sciare". Le terre rosse ed i terreni più fertili ed intensamente coltivati cedono il posto, nel territorio di Marsala, alle "sciare", costituite da un caratteristico crostone calcarenitico, un tempo interamente coperto da una macchia bassa a palma nana ed oggi progressivamente aggredito da cave a fossa e dalle colture insediate sui substrati più fertili affioranti dopo le successive frantumazioni dello strato roccioso superficiale. Tre gli elementi caratterizzanti il paesaggio di questo vasto territorio: la *complessa idrografia*, i *borghi agrari*, la *forte vocazione agricola* dell'economia. Infatti, l'intero paesaggio è variamente solcato da torrenti, fiumare, fiumi che disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante. Dal fiume Fittasi e dal torrente Canalotti a Nord, al torrente Misiliscemi a Ovest, dal fiume Bordino al fiume della Cuddia o al Balata che convergono al fiume Borranza, fino al fiume Marcanzotta al centro del territorio, alimentato, da Sud, dal torrente Zaffarana e dalle fiumare Pellegrino e Agezio, dal Fiume Mazaro, alimentato dal fiume Iudeo e

dal torrente Buccari, che scorre in una valle incassata interessata da una ricca vegetazione, dalla presenza di aree archeologiche e di cave. Il nucleo urbano di Borgata Costiera che prende il nome dal declivio su cui si erge si è sviluppato attorno al baglio della Sulana, poco distante vi è la più importante tra aree d'interesse archeologico il sito di Roccazzo insediamento preistorico risalente all'Eneolitico, dove sono state rinvenute tracce delle trincee di fondazione di quattro capanne rettangolari, orientate con l'ingresso verso il mare, e una necropoli con 47 tombe scavate nella roccia. Più distante, vicino al centro urbano di Salemi, si trova il sito preistorico di Mokarta sito preistorico nel quale sono stati riportati in evidenza i resti di un insediamento a capanne circolari, una necropoli con un centinaio di tombe scavate nella roccia, le tracce di un insediamento medievale, riferibili a un castello di cui rimangono pochi resti;

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che la *vocazione agricola* del territorio si caratterizza anche per elementi di spicco rientranti nel sistema abitativo/rurale (bagli, magazzini, case e aggregati rurali) isolati in estensioni considerevoli; in particolare a nord est del centro urbano di Salemi vi sono una serie di bagli e ville, costruiti fra sette e ottocento secondo gli schemi delle contemporanee dimore stagionali patrizie del Mezzogiorno, ma più semplici nell'impianto formale e più modeste nell'esecuzione, in quanto connesse anche alla loro funzione di conduzione agricola. Spesso queste ville sono dotate di rigogliosi parchi e giardini ornamentali, nei quali le caratteristiche climatiche hanno consentito la diffusione di una vegetazione prevalentemente esotica;

VISTO che l'impianto con le opere di connessione, compresa la stazione utente, ricadono nel territorio della provincia di Trapani all'interno di due "Ambiti di Paesaggio" individuato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Sicilia (approvato con D.A. n. 6080 del 21/05/1999) **Ambito 2 "Area della pianura costiera occidentale"** (parte dell'impianto e cavidotto e opere connesse), **Ambito di Paesaggio n. 3 "Aree delle colline del Trapanese"**(parte dell'impianto cavidotto e stazione utente opere connesse);

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno del **Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani ambito 2- 3** (area dell'impianto eolico, cavidotto e stazione di consegna rete utente ed opere connesse), adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016, nei seguenti **paesaggi locali**:

- **PL 6 art. 26 delle N.T.A. "Sciare"** (impianto aerogeneratori G01-G02-G09-G10-G11);
- **PL 8 art. 28 delle N.T.A. "Delia-Nivolelli"** (elettoconduttore aereo);
- **PL 10 art. 30 delle N.T.A. "Altopiano di Castelvetro"** (elettoconduttore aereo);
- **PL 13 art. 33 delle N.T.A. "Belice"** (elettoconduttore aereo);
- **PL 14 art. 34 delle N.T.A "Salemi"** (cavidotto, SSE di consegna in condivisione e elettoconduttore aereo);
- **PL 15 art. 35 delle N.T.A. "Mazaro"** (impianto aerogeneratori G07-G08-G12-G13-G16, cavidotto e sottostazione SSE-EGP),
- **PL 16. art. 36 delle N.T.A. "Marcanzotta"** (impianto aerogeneratori G04-G05 e cavidotto);

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrate le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela;

VISTE le componenti di tutela limitrofe all'impianto eolico e le prescrizioni contenute nel succitato strumento di pianificazione, relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice, riferite ai contesti interferiti e posti in aderenza all'impianto ed alle relative opere connesse:



Handwritten signature/initials in blue ink.

6b. Aree di interesse archeologico - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

6d. Paesaggio delle sciare, aree di interesse archeologico comprese - Livello di tutela 2. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento del paesaggio agropastorale e delle colture tradizionali;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

8a. Paesaggio fluviale del Delia e dei suoi affluenti - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;

In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

10f. Paesaggio della fascia costiera con elementi di naturalità - Livello di tutela 3. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti - Livello di tutela 2, che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

In queste aree non è consentito:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

13g. Paesaggio dei fiumi Belice e Modione, aree di interesse archeologico, aree boscate e vegetazione assimilata comprese - Livello di tutela 3. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali); -
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;

15a. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;

15b. Aree di interesse archeologico - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.

15c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- realizzare impianti eolici

15e. Aree archeologiche (C/da Roccazzo) - Livello di tutela 3. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

16b. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva del nuovo layout dell'impianto con riduzione del numero delle turbine da 16 a 12;

CONSIDERATO che al fine di "valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi" le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve "prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi



dell'evoluzione storica del territorio", nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso "la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici" presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10 Km, considerata l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 m.;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

1) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04:

- **"Centro storico - Lungo mare tra il mazarò e L'Arena - Gorghi Tondi e laghetti Murana e Preola - La Madonna dell'Alto."** vincolato con decreto del 12/02/1981, **interferito dal passaggio del cavidotto**, distante circa 940 mt da G12 in direzione sud-est, circa 1 Km dall'aerogeneratore G09 e G13 rispettivamente in direzione sud-ovest e sud-est e circa 1,2 Km da G10 in direzione nord-est;

2) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:

- **"Sciare di Marsala"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, in aderenza agli aerogeneratori **G01-G11 e distante circa 300 mt. da G09** in direzione sud-est, circa 700 mt. dall'aerogeneratore a G12 in direzione sud, e circa 800 mt. dall'aerogeneratore G02 in direzione sud;
- **"Uliveti di Monte Porticato"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **distante circa 3 Km** dall'aerogeneratore **G08** in direzione sud-est, circa 700 mt. dall'aerogeneratore G12 in direzione sud e circa 800mt. dall'aerogeneratore G02 in direzione sud;
- **"Uliveti"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **interferito dall'elettrodotto aereo di collegamento dalla stazione di "Partanna 3" alla stazione di "Partanna"**;

3) BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), *lett. b), c), f), g), m)*:

- 3.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*:
- **Fiume Mazaro, interferito dal passaggio del cavidotto**, distante circa 940 mt dall'aerogeneratore G12 in direzione sud-est, circa 1 Km dagli aerogeneratori G09 e G13 rispettivamente in direzione sud-ovest e sud-est e circa 1,2 Km dall'aerogeneratore G10 in direzione nord-est;
 - **Torrente Iudeo, distante circa 250 mt** dall'aerogeneratore **G05** in direzione sud e 600 mt dall'aerogeneratore G04 in direzione sud-ovest ed interferito dal cavidotto di collegamento;
 - **Torrente Bucari, distante circa 850 mt** dall'aerogeneratore G16 in direzione nord ed **interferita dal cavidotto** di collegamento;
 - **Fiume della mendola, interferito dal cavidotto di collegamento;**
 - **Fiume Modione, interferito dall'elettrodotto aereo e dal traliccio n. 60bis;**
- 3.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs 42/04, comma 1, lett g): "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227":



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- **Area Boscata delle Sciare di Marsala**, distante circa **200 mt** dall'aerogeneratore G12 in direzione sud, circa 500 mt. dall'aerogeneratore G09 in direzione sud e circa 350 mt. dall'aerogeneratore G11 in direzione est;

3.3) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera m): "Zone di interesse archeologico":

- **C.da Mirabile** (comune di Mazara del Vallo) – Villa romana su preesistenza di eta' tardo ellenistica, distante dagli aerogeneratori G01-G02 **rispettivamente 800 mt-500mt- 300mt** in direzione est e nord-ovest;
- **Casale Nuovo e Casale vecchio** (comune di Mazara del Vallo) – Insediamento e necropoli di eta' arabo normanna, distante circa 600 mt dall'aerogeneratore G04 in direzione sud, circa 840 mt. dall'aerogeneratore G10 in direzione nord;
- **Torre Busala** (comune di Mazara del Vallo) - Insediamento - Villa rustica di eta' preistorica romana, distante circa 250 mt dall'aerogeneratore G09 in direzione nord, e circa 700 mt. dall'aerogeneratore G10 in direzione sud;
- **Ciantrato** (comune di Mazara del Vallo) - Insediamento - Necropoli preistorico, tardo romano, distante circa 1,7 km dall'aerogeneratore G12 in direzione sud;
- **C.da Roccazzello – Case Caprarotta** (comune di Mazara del Vallo) - Area frammenti fittili, Necropoli Eneolitico - Età ellenistico-romana III-II Millennio a.C., distante circa 1,5 Km dall'aerogeneratore G13 in direzione sud est;
- **Montagna della Meta** (comune di Mazara del Vallo) - Area frammenti fittili Bronzo Antico, distante circa 1,3 Km dall'aerogeneratore G16 in direzione sud;
- **Magaggiari e Torre Biggini** (comune di Partanna) - Area di frammenti fittili Età romana imperiale; Età Medievale I a.C., limitrofa all'elettrodotto aereo ed al traliccio di sostegno n. 18;

4) BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articolo 10:

- **Mazara – C.da Roccazzo** - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 2323 del 29/09/1986 – Insediamento Neolitico seconda metà del III millennio a.C.: **a circa 1,3 Km** dall'aerogeneratore G16 in direzione sud, e circa 900 mt. d'aerogeneratore G13 in direzione ovest, e circa 1,1 Km dall'aerogeneratore G12 in direzione ovest;
- **Salemi – Mokarta Cresta di Gallo** - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977 – Villaggio necropoli, bronzo antico medio tardo XXII-X sec. a.C.: **a circa 5,5 Km** dall'aerogeneratore G08 in direzione ovest;

CONSIDERATO che, **con riferimento ai BENI ISOLATI**, descritti nel **Piano Territoriale Paesistico Regionale** come *"elementi che connotano il paesaggio siciliano, sia esso agrario e rurale ovvero costiero e marinaro, costituiti da una molteplicità di edifici e di manufatti di tipo civile, religioso, difensivo, produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per caratteristiche architettoniche e costruttive, Bagli, masserie, casali, fattorie, aziende, ecc., costituiscono il fenomeno insediativo e architettonico più rilevante dei territori extraurbani per la densità del fenomeno stesso, ma spesso anche per la rilevanza architettonico-monumentale e per la capacità di connotazione del paesaggio"*, nel buffer di 10 Km dall'impianto sono presenti:

1. **Case Mirabili**, (Mazara del Vallo) abitazione rurale – D2, COD_SITP BI_4082_02, valore caratterizzante posta a una distanza minima di 400 mt da G02, in direzione ovest, e 800 mt. da G01 in direzione est;



2. **Casale Vecchio**, (Mazara del Vallo) Casale – D1, COD_SITP BI_4002_02, valore qualificante, rilevanza alta posta a una distanza minima di 400 mt da G02, in direzione ovest, e 800 mt. da G04 in direzione ovest e 1,1Km da G02 in direzione est;
3. **Casale Nuovo**, (Mazara del Vallo) Casale – D1, COD_SITP BI_4003_02, valore qualificante, rilevanza alta posta a una distanza minima di 400 mt da G02, in direzione ovest, e 800 mt. da G04 in direzione ovest e 1,2 Km da G02 in direzione est;
4. **Baglio in c.da Ghelbi Minore**,(Mazara del Vallo) – D1, COD_SITP BI_4001_02, valore qualificante, rilevanza alta, di notevole bellezza, posta a una distanza minima di 1,2 Km da G02, in direzione est e 1,250 Km da G01 in direzione nord;
5. **Baglio Catalano**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, COD_SITP BI_4068_02, valore caratterizzante, ruolo nel paesaggio organico, posta a una distanza minima di 1,5 Km da G02, in direzione nord- est e 1,350 Km da G01 in direzione nord;
6. **Torre la Ciancianina o casa Censanina**, (Petrosino) Torre di avvistamento – A1, COD_SITP BI_3003_02, valore qualificante, rilevanza alta, ruolo del bene nel paesaggio Dominante, posta a una distanza minima di 1,5 Km da G11, in direzione sud e 2,4 Km da G01 in direzione sud;
7. **Torre Busala**, (Petrosino) Baglio – D1, COD_SITP BI_4004_02, valore qualificante, rilevanza alta, ruolo del bene nel paesaggio Organico, - *“A circa 10 Km dal centro urbano, la torre si erge su una vasta zona agricola pianeggiante in località Busala (parola saracena che significa "padre della pace"). Il corpo torre, quadrato, si sviluppa su due livelli; lateralmente sono ubicati due magazzini, uno solo con porta interna collegata al corpo torre e qualche metro distante da uno dei due magazzini sono poste due cisterne – elementi significativi cornicione e merli”* posta a una distanza minima di 400mt da G10, in direzione sud e 800 mt da G09 in direzione nord;
8. **Baglio Iudeo Maggiore**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza alta, posta a una distanza minima di 600 mt da G05 in direzione nord;
9. **Baglio Iudeo**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza alta, posta a una distanza minima di 1,4Km da G05 in direzione nord;
10. **Baglio Calamita Nova**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza media, posta a una distanza minima di 2,2Km da G07 in direzione sud e 2,2 Km da G16 in direzione nord;
11. **Baglio Cuttaia**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza alta, posta a una distanza minima di 2,6Km da G07 in direzione sud, 1,2 Km da G08 in direzione sud e 3,0 km da G16 in direzione nord;
12. **Baglio Giammitro**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza media, posta a una distanza minima di 2,7 Km da G07 in direzione sud, 1,8 km da G16 in direzione nord, e 2,4 Km da G08 in direzione sud;
13. **Baglio Munneno**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza media, posta a una distanza minima di 800 mt da G16 in direzione sud-ovest e 2,4 km da G13 in direzione est;
14. **Baglio Bucari**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza alta, posta a una distanza minima di 900 mt. da G16 in direzione est, 1,1 km da G13 in direzione ovest;
15. **Baglio Bonfiglio**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza alta, posta a una distanza minima di 500 mt. da G12 in direzione ovest, 600 mt da G13 in direzione sud;
16. **Baglio Roccazzo**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, Importanza visuale d’insieme, posta a una distanza minima di 700 mt. da G12 in direzione ovest, 700 mt da G13 in direzione sud;
17. **Baglio Bucari**, (Mazara del Vallo) Baglio – D1, rilevanza alta, posta a una distanza minima di 900 mt. da G16 in direzione est, 1,1 km da G13 in direzione ovest;
18. **Casa dei Monaci C.da Roccazzo**,(Mazara del Vallo) Convento – B1, rilevanza a eccezionale, posta a una distanza minima di 1,1 Km da G16 in direzione est, 1,2 km da G13 in direzione ovest;
19. **Torre Biggini**, (Partanna) Torre – A1, rilevanza a eccezionale, posta in posizione limitrofa al nuovo elettrodotto aereo;



Figura 5 – Baglio in C.da Ghelbi Minore, immagine tratta da schede beni isolati allegate al PP. di Trapani



Figura 6 – Torre Busala, immagine tratta da schede beni isolati allegate al PP. di Trapani



Figura 7 – Torre Ciancianina, immagine tratta da schede beni isolati allegate al PP. di Trapani



Figura 8 – Baglio Bonfiglio, immagine tratta da schede beni isolati allegate al PP. di Trapani



Figura 9 – Casa dei Monaci, immagine tratta da schede beni isolati allegate al PP. di Trapani



Figura 10 – baglio Roccazzo, immagine tratta da schede beni isolati allegate al PP. di Trapani

CONSIDERATO che ai sensi delle NTA del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 “non è consentito realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti” nei seguenti “contesti di paesaggio” individuati ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. 42/04:

- 10f “Paesaggio della fascia costiera con elementi di naturalità” con livello di tutela 3 (art. 30 NTA), all’interno del quale è prevista la realizzazione del **sostegno 60bis dell’elettrodotto aereo**;
- 13d “Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti” con livello di tutela 2 (art. 33 NTA), all’interno del quale è prevista la realizzazione del **sostegno 18 dell’elettrodotto aereo**;



Figura 11– Particolare sostegno 60bis carta dei regimi Normativi PP. Trapani (da Relazione Paesaggistica)



Figura 12– Particolare sostegno 18 carta dei regimi Normativi PP. Trapani (da Relazione Paesaggistica)

CONSIDERATO che l’impianto interessa una vasta area di circa 20 Km² posta a sud della fiumara Agezio, Pellegrino, canale delle Guarine, ad ovest del torrente Iudeo e tra questo ed il torrente Bucari e a sud di quest’ultimo, dove sono presenti specifici caratteri agrari tradizionali, architetture produttive ed abbeveratoi;

VISTA la valutazione negativa del progetto da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota n. 6899 del 09/06/2023 nella quale si evidenziava:

“la riduzione non significativa delle turbine, quattro dal numero complessivo, rimanendo notevolmente problematiche le collocazioni delle macchine nelle zone sud-occidentali per la vicinanza ad aree tutelate, ad ulteriori impianti e ad aree archeologiche.”;

CONSIDERATO che, nonostante la rimodulazione del layout di progetto, che diminuisce da 16 a 12 le turbine eoliche, le aree d’intervento restano inserite nell’articolato paesaggio di tipo agrario-tradizionale che connota i territori comunali interessati, ricco di beni isolati/nuclei storici come sopra descritti, nonché interessato dagli effetti cumulativi, derivanti dalla compresenza di più impianti di energia alternativa come rappresentato nell’elaborato prodotto dalla Società, (GRE_EEC_D_26_IT_W_13824_00_127__tavola layout d’impianto e impianti eolici esistenti autorizzati ed in autorizzazione) il quale, peraltro, non riporta gli impianti fotovoltaici e non risulta essere aggiornato;




Figura 13 – Elaborato di progetto "GRE_EEC_D_26_IT_W_13824_00_127_00"-layout d'impianto ed impianti eolici esistenti autorizzati ed in autorizzazione

CONSIDERATO E VALUTATO che nell'area direttamente interessata dall'impianto proposto si è riscontrato un'importante compresenza di impianti in fase di valutazione a livello statale, in alcuni casi con la sovrapposizione di aerogeneratori, o la loro ubicazione nelle immediate vicinanze (testimoniate anche dalle sopra citate osservazioni di altre società), riferiti a differenti proponenti e in particolare:

- Enel Green Power Solar Energy S.r.l - "Trapani 3" - ID 5752
- VGE03 srl, - Parco Eolico Chelbi - ID 6164 - sovrapposizione
- ITW Mazara S.r.l.- ID 5720 sovrapposizione
- Messinello Wind S.r.l. - C.da Messinello - ID 5749
- Edison Rinnovabile - Mazara-Calamita - ID 8053 - sovrapposizione
- GRV Wind Sicilia 2 – Marsala - ID 7758
- Geremo S.r.l. – Mazara del Vallo - ID 9718 – sovrapposizione

CONSIDERATO E VALUTATO che, come si evince chiaramente dagli elaborati di progetto, l'area interessata dall'intervento risulta già gravemente compromessa ed alterata dalla presenza di numerosi impianti di energia da fonti alternative e che la realizzazione di ulteriori 12 aerogeneratori – benché ridotti rispetto al layout iniziale – alti ben 200 metri, porterebbe ad un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi derivanti, nonché alla generazione di un "effetto selva";

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'analisi percettiva dell'impianto eolico proposto, è emerso che l'intervento si colloca in un "paesaggio ampio e dalle grandi visuali", con la presenza di altri aerogeneratori e che l'impianto di progetto, come meglio evidenziato dalla "mappa dell'intervisibilità", risulta teoricamente visibile da molti areali sensibili appartenenti al patrimonio culturale e caratterizzanti il paesaggio identitario locale;

Handwritten signature/initials



Figura 14 – Carta dell'intervisibilità

VALUTATO che l'impianto eolico, relativamente agli aspetti percettivi, interagisce negativamente con lo skyline del paesaggio agrario (già parzialmente compromesso dagli impianti esistenti), in quanto visibile anche dalle aree tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell'art. 134 c.1 lett. c del Dlgs 42/04 e in particolare dall'area delle "Sciare di Marsala" da cui risultano visibili gli aerogeneratori G01-G02-G04-G05-09-G10-G11-G12-G13-G16;




Figura 15 – Stato dei luoghi in prossimità di Baglio Iudeo Maggiore (tav. interferenze beni culturali)



Figura 16 – Fotosimulazione in prossimità di Baglio Iudeo Maggiore (tav. interferenze beni culturali)

Handwritten signature



Figura 17 – Stato dei luoghi in prossimità di Torre Busala – Sciare di Marsala (tav. interferenze beni culturali)



Figura 18 – Fotosimulazione in prossimità di Torre Busala - Sciare di Marsala (tav. interferenze beni culturali)

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, nelle Norme Tecniche di Attuazione” al Titolo V **“Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”**, art. 45 “Definizioni”, ha definito tra gli *“interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”* anche *“gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell’energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici”* prevedendo, in particolare, le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

- *“nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell’art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell’elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.”*
- *“La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Trapani, dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l’integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.”;*

CONSIDERATO E VALUTATO pertanto che con riferimento agli aspetti paesaggistici è emerso che:

- l’impianto eolico proposto rientra tra gli *“interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”* disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico di cui in oggetto è caratterizzata prevalentemente dal paesaggio agrario del vigneto che si sviluppa in una vasta area pianeggiante con la presenza di importanti corsi d’acqua e di numerose zone di interesse archeologico tutelate dal D.lgs 42/04 e di molteplici beni storici isolati (in particolare bagli) e da regie trazzere appartenenti alla viabilità storica tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- l’impianto eolico proposto è visibile da molti punti sensibili (patrimonio culturale, beni isolati appartenenti al patrimonio rurale e luoghi di fruizione) e da alcune aree tutelate ai sensi dell’art. 134, lett.c del Dlgs. 42/04, in particolare dalle *“Sciare di Marsala”*;
- l’impianto eolico in oggetto si aggiunge a molti altri impianti esistenti e in fase di valutazione e/o autorizzazione, alcuni dei quali previsti nelle immediate vicinanze, con una elevata concentrazione

di turbine, anche di notevole altezza, comparabile a quella degli aerogeneratori proposti nel progetto in valutazione;

- alcuni sostegni dell'elettrodotto aereo proposto per l'adeguamento e il potenziamento della RTN ricadono in contesti di paesaggio tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, con livello di tutela 2 e 3 e prescrizioni che non consentono la realizzazione di tralicci;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 e delle prescrizioni dettate per i contesti paesaggistici tutelati (regimi normativi), bensì solo di obiettivi energetici e climatici;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, le cui linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono state redatte al fine di facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO l'art. 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia,



tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";

CONSIDERATI i principi di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione, meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura;

questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente Enel Green Power Solar Energy S.r.l. per il progetto di un impianto eolico composto da 16 aerogeneratori (rimodulati a 12) denominato "Trapani 2", comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Castelvetro (TP) e Santa Ninfa (TP).

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Gilda di Pasqua) 

Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola) 

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA 

